



**REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO ATTESTANTE L'ISCRIZIONE
ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI FERRARA**

**(Approvato nella seduta del Consiglio Direttivo
del 12.09.2008 di Prot. N. 08/0966U15 – SGO
e modificato con Delibera di Prot. N. 10/0779U13 – SGP del 29.06.10)**

Il Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara

- Visto il D.L.L. 23/11/1944 n. 382 che istituisce gli Ordini ed i Collegi delle Professioni Tecniche;
- Visto il R.D. 11/02/1929 n. 274 che approva il Regolamento per la professione di geometra;
- Vista la Legge 25/04/1938 n. 897 sulla obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo Professionale;
- Vista la Legge 24/10/1955 n. 990 che istituisce la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri;

DELIBERA

di approvare il seguente Regolamento per l'uso del Timbro per l'esercizio della professione di Geometra.

Articolo 1

(Obbligo di utilizzo)

Ogni elaborato tecnico redatto dal Geometra richiesto da privati o Enti Pubblici dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro professionale ad inchiostro indelebile, attestante che il firmatario possiede i requisiti di cui alla legge in premessa, per l'esercizio della professione di Geometra.

Articolo 2

(Caratteristiche)

Il timbro recherà il nome e cognome del Geometra, il numero di iscrizione all'Albo e risponderà al formato ed alle caratteristiche indicate dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

Articolo 3


(Assegnazione)

Il timbro sarà assegnato dal Collegio in dotazione al Geometra che abbia ottenuto i requisiti per l'esercizio della libera professione. Il Geometra, all'atto del ritiro del timbro, dovrà rilasciare ricevuta apponendo la propria firma.

Articolo 4

(Restituzione)

Nel caso in cui il Geometra rassegni le dimissioni dall'Albo, chiedi il trasferimento ad altro Collegio, venga sospeso o cancellato dall'Albo in seguito a provvedimento disciplinare, dovrà restituire immediatamente il timbro. L'avvenuta restituzione sarà annotata dal Collegio. In caso di smarrimento o furto del timbro, il Geometra dovrà farne immediata denuncia al Collegio, che rilascerà un duplicato previo pagamento delle relative spese.





Articolo 5
(Diffida)

Il Geometra cancellato dall'Albo, che non riconsegna il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed agli altri Enti ed Uffici interessati. Il Geometra cancellato dall'Albo o sospeso, che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'articolo 26 del R.D. 11/02/1929 n. 274.

Articolo 6
(Divieto)

E' fatto divieto ai Geometri di fornirsi direttamente del timbro di autenticazione o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili a quello fornito dal Collegio. L'uso dei timbri che non siano dati in dotazione a norma del precedente articolo 3, sarà considerata infrazione perseguibile con il provvedimento disciplinare previsto dagli articoli 11 e 12 del R.D. 11/02/1929 n. 274.

Articolo 7
(Accertamenti)

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici, comunque preposti alla vidimazione o all'approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante il diritto del firmatario all'esercizio della libera professione.

Articolo 8
(Decorrenza)

Le presenti norme sono in vigore a partire dal 1° ottobre 2008.

Letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario
Geom. Gianni Soffritti

Il Presidente
Geom. Simone Corli

